

COMUNE DI SAN TAMMARO

(Provincia di Caserta)

Prot. n. 2547

Del 28/03/2017

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione, da parte degli operatori economici, della manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara informale per il servizio di R.S.P.P. - medico competente e servizi correlati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del d.lgs 50/2016. CIG ZB81E05805.

Con il presente avviso

SI CHIEDE

agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a del d.lgs 50/2016 (1), per l'affidamento del servizio di di R.S.P.P. , medico competente e servizi correlati previsti dal D.Lgvo 81/08 e ss.mm. e ii. In materia di sicurezza dei lavoratori.

Si precisa che si tratta di servizi esclusi dal campo di applicazione del d.lgs 50/2016, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo d.lgs 50/2016 (2) , i cui richiami, pertanto, sono soltanto analogici e la cui applicazione è esclusivamente limitata alle norme appunto richiamate per via analogica, in quanto si applicano esclusivamente i principi enunciati dall'articolo 4, sempre del medesimo d.lgs 50/2016.

Il servizio dovrà svolgersi nel territorio del comune di San Tammaro - in locali messi a disposizione del Comune stesso - in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgvo 81/08 e ss.mm. e ii. in materia di sicurezza dei lavoratori e avrà, le seguenti caratteristiche operative:

- Redazione del DUVRI in tutte le strutture comunali: casa comunale sita in via D. Capitelli 35; mercato ortofrutticolo sito alla via Nazionale Appia 7 bis km1+100; cimitero comunale; deposito comunale, via Gronchi, sede protezione civile sita presso edificio Scolastico E. De Amicis da redigersi entro 30 gg. Dalla firma del contratto;
- Visite mediche periodiche specifiche per i dipendenti comunali (anche per i lavoratori a tempo parziale o occasionali);
- Accertamenti ematici ed urina;
- relazione microclimatica degli ambienti di lavoro;
- Approntamento ove necessario, della documentazione inerente il rischio specifico incendio per tutti gli ambienti di pertinenza, con elaborazione del piano di emergenza e di evacuazione e la

COMUNE DI SAN TAMMARO

(Provincia di Caserta)

procedura di emergenza, riportando gli interventi ritenuti necessari per l'adeguamento degli immobili, secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio;

- Riunione periodica, formazione e informazione per tutti i lavoratori per gruppi omogenei con verbale di cui all'art.35 e seguenti del D.lg.vo 81/08 e ai sensi del D.L.vo 106/09;
- Collaborazione con il medico competente;
- Presenza periodica all'interno delle strutture comunali almeno 2 volte all'anno e/o più, in caso di variazioni sostanziali o altre necessità che dovessero presentarsi.
- Collaborazione con i datori di Lavoro individuati dall'Ente nello svolgimento dei compiti legati alla sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro e della sicurezza individuale;
- Fornitura kit di emergenza (primo soccorso);

1) **Valore dell'iniziativa.**

L'importo a base di gara è stabilito, unico ed onnicomprensivo di tutto quanto sopra, in euro 10.000,00. (annuo) oltre l'Iva quando prevista;

2) **Elementi essenziali e finalità del contratto.**

Il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: garantire la massima sicurezza nell'ambiente e nei luoghi di lavoro dei dipendenti comunali con rapporto di lavoro a tempo parziale o determinato (eventuali oneri derivanti da servizi aggiuntivi non previsti saranno concordati preventivamente);

3) **l'oggetto del contratto.**

L'oggetto del contratto è il seguente: servizio di R.S.P.P. , medico competente e servizi correlati meglio in seguito specificati;

4) **la forma di stipulazione.**

La forma di stipulazione sarà la scrittura privata non autenticata;

5) **le clausole** ritenute essenziali sono le seguenti: svolgimento del servizio pattuito nei termini e modalità stabilite;

6) **Il criterio** di gara sarà l'offerta economicamente più vantaggiosa;

7) **Non è ammesso il subappalto;**

8) **La durata** del contratto è stabilita in anni tre (3) dalla stipula

9) **L'avvio dell'attività** viene stabilita dalla stipula del contratto;

10) **Requisiti di idoneità professionale** :

10.1 possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del d.lgs 50/2016/2006 [2];

10.2. possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria;

10.3 di avere svolto precedentemente servizi similari presso strutture o Enti pubblici o privati da almeno un triennio;

11) **Numero minimo degli operatori che saranno invitati:** saranno corrispondente al numero

COMUNE DI SAN TAMMARO

(Provincia di Caserta)

di manifestazioni di interesse pervenute e comunque non superiore a 5 (o più se non considerevolmente superiori a 5 in caso contrario si procederà a sorteggio di 5 ditte).

12) Criteri di selezione degli operatori economici: verranno selezionati gli operatori economici che dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto 10);

13) Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 24:00 del giorno 15/04/2017;

14) Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse: esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.santammaro.ce.it;

15) Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere contatto con questo ente dalle ore 09:00 alle ore 12:00, dal lunedì al venerdì, o anche telefonicamente contattando il responsabile del procedimento Dr Giuseppe Vastante, al n. 0823/793449 - int. 9;

16) Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli enti interessati a contrattare con il comune NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse e la richiesta di audizione.



Il responsabile di servizio
Dr Giuseppe Vastante

note

[1] attuativo della Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (2006/C 79/02) e ai sensi della Comunicazione interpretativa della Commissione Ue 2006/C 179/02, nonché delle Linee Guida Anac in tema di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.

[2] Articolo 80 (motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui

COMUNE DI SAN TAMMARO

(Provincia di Caserta)

all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del

COMUNE DI SAN TAMMARO

(Provincia di Caserta)

medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.
[3] Il comune renderà noti mediante pubblicazione su sito istituzionale la data e il luogo di eventuale sorteggio. Si adotteranno gli opportuni accorgimenti perché i nominativi degli operatori economici selezionati col sorteggio non siano resi né noti, né accessibili, prima della scadenza del termine per presentare le offerte, che sarà fissato con le successive lettere di invito a presentare offerte. Gli esiti del sorteggio saranno comunque oggetto di verbalizzazione.